

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, Emigrazione, Previdenza sociale)

MERCOLEDÌ 29 APRILE 1970

(17<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MANCINI

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

##### Discussione e rinvio:

« Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi »  
(739):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 179, 185, 186
ABBIATI GRECO CASOTTI Dolores . . . . .	181, 183, 184
ANGELINI . . . . .	186
BONATTI . . . . .	181
BRAMBILLA . . . . .	184, 186
COPPO . . . . .	180, 182, 183, 184, 186
MAZZOLI . . . . .	182
PALAZZESCHI . . . . .	181, 183
RICCI, relatore . . . . .	180, 181, 184
TOROS, sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale . . . . .	182, 183, 185, 186
VARALDO . . . . .	181, 185
VIGNOLO . . . . .	186

La seduta ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Abbiati Greco Casotti Dolores, Accili, Albani, Angelini, Bisantis, Bonatti, Brambilla, Coppo, Ferrarriello, Magno, Mancini, Mazzoli, Palazzeschi,

Pozzar, Ricci, Segreto, Torelli, Varaldo e Vignolo.

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Toros.

RICCI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e rinvio del disegno di legge:**  
**« Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi » (739)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Miglioramento dell'assistenza ospedaliera ai lavoratori disoccupati o sospesi ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970, per i lavoratori disoccupati o sospesi dal lavoro, obbligatoria-

mente iscritti per l'assistenza sanitaria allo Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, il periodo di due mesi dalla cessazione o sospensione del rapporto di lavoro entro il quale sussiste il diritto alle prestazioni ospedaliere è elevato a sei mesi.

L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie e le Casse mutue provinciali di Trento e di Bolzano faranno fronte alle spese derivanti dall'applicazione della presente legge mediante un contributo straordinario complessivo di lire 16.000 milioni a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale-gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Il contributo di cui al comma precedente sarà erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale - gestione dell'assicurazione contro le malattie in rate trimestrali anticipate.

Per quanto concerne la quota parte delle rate predette di competenza delle Casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 2 della legge 4 dicembre 1956, n. 1405.

**R I C C I**, *relatore*. L'illustrazione del disegno di legge in discussione, presentato dal Governo, non offre difficoltà.

L'assistenza di malattia erogata dall'INAM va distinta in generica ed ospedaliera. L'assistenza generica viene erogata dall'INAM per la durata massima di 180 giorni dalla data di scadenza dell'iscrizione allo stesso Istituto. L'assistenza ospedaliera viene prestata, invece, in favore del lavoratore disoccupato o sospeso, soltanto se l'evento che dà luogo al ricovero si verifichi entro due mesi dalla cessazione o sospensione dal lavoro.

Già con l'articolo 6 della legge 29 maggio 1967, n. 369, si erano ammessi al prolungamento dell'assistenza ospedaliera, limitatamente al biennio 1967-68, i lavoratori disoccupati e gli operai in regime di Cassa integrazione guadagni. Il periodo di un biennio fu fissato in quanto era intenzione del Governo di esaminare se si verificassero le cir-

costanze idonee a consentire una disciplina definitiva della materia.

Poichè non solo non si è avuta la possibilità di dare una disciplina definitiva alla materia, ma è anche scaduto, col 31 dicembre 1968, il biennio previsto dalla legge n. 369, il disegno di legge in esame si propone di estendere i benefici disposti con quella legge ad un altro biennio, cioè agli anni 1969-1970. La spesa, che fu calcolata per il biennio 1967-68 in 5.800.000.000 annui, viene ora preventivata come non superiore a 8 miliardi annui.

All'onere annuo di 8.000.000.000 si farà fronte con una contribuzione straordinaria a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, che è caratterizzata attualmente da un'accentuata eccedenza delle entrate sulle uscite (13.000 milioni sono previsti entro il 1970 e 20.000 entro il 1971).

Il provvedimento riguarda non solo il territorio in cui opera l'INAM, ma anche le provincie di Trento e Bolzano, dove l'assicurazione contro le malattie è gestita da apposite Casse mutue provinciali.

Esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, rilevando peraltro l'opportunità di modificare la data di decorrenza del biennio, che è fissata nel disegno di legge al 1° gennaio 1969. Essendo l'anno 1969 interamente decorso, ove si lasciasse quella data, la durata di applicazione del beneficio sarebbe ridotta ad un anno. Si potrebbe modificare la disposizione facendo decorrere il biennio dalla data di entrata in vigore del provvedimento oppure dal 1° gennaio 1970.

La Commissione finanze e tesoro, avendo esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare per quanto di competenza.

**C O P P O**. Vorrei fare soltanto tre osservazioni.

La prima è questa. Il provvedimento era stato presentato ad una determinata data e noi ci troviamo ad esaminarlo soltanto oggi. Non credo che tecnicamente sia possibile una retrodatazione in questa materia. È chiaro pertanto che la decorrenza non può essere

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)17<sup>a</sup> SEDUTA (29 aprile 1970)

che quella dell'entrata in vigore del provvedimento.

Seconda osservazione. Non vedo perchè il disegno di legge, prevedendo l'elevazione a sei mesi del termine entro il quale si riconosce il diritto alle prestazioni ospedaliere per il lavoratore rimasto disoccupato, non debba essere un provvedimento permanente. La limitazione della norma ad un biennio non ha cioè alcun senso.

Terza osservazione. Siccome il finanziamento viene effettuato, mi pare propriamente, attraverso la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, per renderlo permanente occorre che non venga stabilita una cifra, come qui invece è stato fatto, perchè fissando la cifra noi fisseremmo pregiudizialmente il valore della prestazione quando invece questo valore è con tutta evidenza in funzione del numero dei disoccupati e del costo unitario.

Insomma, bisogna emendare il disegno di legge, innanzitutto nel senso indicato dal relatore e poi nel senso che questo nuovo tipo di prestazione non abbia scadenza (non la si può dare solo per due anni; se si ravvisa la necessità di darla, la si deve dare sempre), e di conseguenza al secondo comma si dovrà dire soltanto: « mediante il contributo a carico della gestione, eccetera », senza fare alcuna questione quantitativa. Vuol dire che il contributo sarà stabilito in funzione dei rendiconti che l'INAM fornirà all'altro ente.

P A L A Z Z E S C H I . Non credo ci sia molto da aggiungere.

A proposito della decorrenza vorrei sottolineare che noi dovremmo finalmente istituire un regime di corretta e completa applicazione della nostra Costituzione. Mi riferisco al diritto al ricovero ospedaliero. Il lavoratore dovrebbe essere assicurato dallo Stato, il quale dovrebbe attuare il sistema della fiscalizzazione come previsto dalle varie proposte di legge in materia. Noi invece, dopo oltre vent'anni dall'entrata in vigore della nuova Costituzione, dobbiamo ancora escogitare rimedi a certe situazioni come questa del lavoratore che, nel momento di maggiore bisogno, cioè quando è disoccupato, si vede privato di un diritto che per gli anni 1967 e

1968 aveva già acquisito. È un grave torto del Parlamento, poichè sin dall'inizio si doveva, a mio avviso, dare carattere permanente alla norma in esame, come dice giustamente il senatore Coppo. Non si riesce a capire come, dal momento che ci si è accorti di una grave deficienza, si possa fare ancora un provvedimento temporaneo che, scaduti i due anni, ripresenterebbe lo stesso problema che si pone in questo momento.

Non riesco poi a vedere la ragione, dal momento che siamo tutti d'accordo nel volere un provvedimento riparatore, di esser gretti sulla questione della retroattività col pretesto che essa comporterebbe un lavoro abbastanza complicato e faticoso. Voi sapete come stanno le cose: questi lavoratori sono stati ricoverati a spese del comune, però quando tornano al lavoro il comune li va a cercare per farsi rimborsare, quindi il lavoro ci sarà lo stesso. Qui si tratta di far sì che il rimborso non vada a gravare sui lavoratori, ma sulla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Insisterei quindi non solo perchè si desse al provvedimento carattere permanente, ma perchè ci si collegasse con la norma scaduta, disponendo la retroattività del provvedimento al 1° gennaio 1969: solo così si potrà rendere giustizia a chi si è trovato nei guai per una carenza della legge.

R I C C I , *relatore*. Ho l'impressione che non sia possibile fissare la decorrenza al 1° gennaio 1969, in quanto le prestazioni non sono rimaste sospese, sono state già pagate ai lavoratori disoccupati e non esiste nessuna documentazione...

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Esiste presso gli ospedali.

B O N A T T I . I comuni si sono indebitati.

R I C C I , *relatore*. In questo caso si dovrebbero rimborsare i comuni. Ma non è questa la finalità della legge.

V A R A L D O . Il problema della retroattività è quanto mai complesso, e credo che sarebbe difficile venirne fuori agevolmente.

Per quanto riguarda il carattere di permanenza della norma, comprendo benissimo che così dovrebbe essere secondo i dettami della logica, ma c'è la difficoltà del *quantum* che deve essere passato dall'INPS — gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione — all'INAM. Dice il senatore Coppo: si può stabilirlo a consuntivo. Io non credo, perchè non è facile per l'INAM dire quanto ha speso: se la malattia fosse insorta entro i due mesi, essa sarebbe infatti a carico dell'INAM, se dopo sarebbe finanziariamente coperta da questo provvedimento. L'unico modo per rendere la norma continuativa sarebbe di stabilire che di anno in anno il Ministro del lavoro determini il *quantum* che deve essere versato da parte dell'INPS all'INAM. Non so però se questa mia proposta comporti difficoltà ai fini dell'approvazione in sede deliberante.

M A Z Z O L I . Il provvedimento è in sé stesso buono e valido. Sento però il dovere morale di richiamare l'attenzione del Governo sul problema di quei lavoratori che non sono coperti da nessuna assicurazione, cioè gli emigranti e in particolar modo i lavoratori stagionali.

C O P P O . È un problema che non si può considerare nel contesto di questo disegno di legge.

M A Z Z O L I . Io constato l'esistenza di un avanzo nella gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione, derivante dal fatto che tanta povera gente alleggerisce la situazione dell'occupazione in Italia, andandosene a lavorare all'estero. Questa gente quando rientra in patria, tra un contratto di lavoro e l'altro, per quindici, venti giorni, un mese, non è coperta da alcuna assicurazione contro le malattie; non solo, quindi, non può ottenere l'assistenza ospedaliera, ma neanche una semplice visita medica.

Ora, è giusto creare un'assicurazione completa, buona, per i lavoratori che in patria possono trovare occupazione; ma come non ricordare, nel momento in cui facciamo un provvedimento migliorativo per essi, la situazione degli emigranti?

C O P P O . Si può fare un provvedimento *ad hoc*.

M A Z Z O L I . Non c'è niente di impossibile in questo mondo. Se fosse possibile, sarebbe meglio introdurre un emendamento nel provvedimento in esame. Comunque, io rivolgo al Governo l'invito a indicare, se possibile anche in sede di approvazione di questo disegno di legge, un modo perchè i lavoratori che rientrano in Italia tra un contratto di lavoro e l'altro possano godere di un'assicurazione analoga a quella di cui godono i lavoratori che lavorano in patria.

T O R O S , *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi associo alle considerazioni fatte nel corso della discussione. Come diceva giustamente il senatore Coppo, questo disegno di legge di iniziativa governativa viene al nostro esame a distanza di quasi un anno dalla data di presentazione; si pone perciò il problema se mantenerne la decorrenza dal 1° gennaio 1969. Tale decorrenza era stata giustificata nella relazione governativa sul disegno di legge con l'opportunità di evitare soluzioni di continuità rispetto all'articolo 6 della legge 29 marzo 1967, n. 369, la cui efficacia è cessata il 31 dicembre 1968.

Per garantire che il contributo dei 16 miliardi venga a corrispondere alle prestazioni, a me pare che sia bene sostituire, all'inizio dell'articolo unico, le parole: « Con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970 » con le altre: « Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge e sino al compimento di un biennio ».

Sull'opportunità di conferire un carattere di permanenza alla norma e sulla necessità di estendere ad altri lavoratori i suoi benefici (e per quanto riguarda gli emigranti, come si fa a non essere particolarmente sensibili all'appello), sarei d'accordo, ma debbo dire anch'io che mi sembra sussistere qualche difficoltà.

Il parere della Commissione finanze e tesoro è stato dato sulla base della spesa prevista dal disegno di legge in esame; se ci orientassimo verso la permanenza del bene-

10ª COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)

17ª SEDUTA (29 aprile 1970)

ficio non potremmo evidentemente votare oggi il provvedimento poichè dovremmo, quanto meno, chiedere un nuovo parere. Lo stesso ragionamento vale purtroppo anche per il problema dell'assistenza malattia agli emigranti.

Non voglio entrare nel merito del problema su cui ci sarebbero molte considerazioni da fare. A me pare che, essendo trascorso quasi un anno dalla presentazione del disegno di legge, si imponga in ogni caso una sua sollecita approvazione.

PALAZZESCHI. Sento il bisogno di fare una precisazione. Noi abbiamo di fronte un disegno di legge per il quale è prevista una determinata copertura. Ora, si dice che siccome è trascorso un anno dalla sua presentazione (e certamente non è trascorso per colpa dei disoccupati, ma anche per nostro difetto) si deve spostare la data di decorrenza del biennio. Ma le conseguenze di ciò ricadranno sui disoccupati! A me non convince l'argomento che sostituendo alla data del 1° gennaio 1969 quella dell'entrata in vigore del provvedimento guadagneranno un anno in seguito. Allora, perchè non lasciare il disegno di legge così com'è? Vuol dire che di qui ad un anno si farà un nuovo provvedimento. Faccio forse un po' il sindacalista, ma perchè dovrei veder compromesso quest'anno che per i lavoratori disoccupati rappresenta un debito da pagare?

TOROS, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Permetta un'interruzione. Capisco lo spirito del suo intervento, però, devo dirle, realisticamente, che non risulta che l'INAM abbia continuato ad applicare, in via di fatto, la normativa scaduta...

PALAZZESCHI. Io ho una vertenza a Firenze in proposito!

TOROS, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Non lo metto in dubbio. Ma al Ministero, almeno secondo quanto ha dichiarato l'INAM, non risulta che quest'Istituto abbia continuato ad appli-

care in via di fatto la normativa scaduta. Perciò siamo indotti a rivedere la data di inizio del biennio per il quale dovrà operare il provvedimento. Purtroppo, la retroattività della norma non andrebbe in realtà a beneficio dei lavoratori stessi. A noi conviene, tenendo conto dei problemi che dobbiamo affrontare, poichè oggi ci accingiamo ad approvare il provvedimento, consumare il finanziamento messo a disposizione partendo dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della legge. Questo è comunque il parere del Governo. La Commissione è arbitra di decidere.

COPPO. Sono convinto che riusciremo a comprenderci sull'argomento. La norma che si voleva salvare era quella che prevedeva una particolare provvidenza. Ma, una volta cessata la validità della norma, la provvidenza non è salvabile con un'altra tecnica, perchè un disoccupato quando è ammalato può aprire una pratica di malattia solo entro un certo periodo di tempo, trascorso il quale non la può più aprire. Non essendosi aperta nessuna pratica, l'unico sistema per applicare il beneficio ai disoccupati sarebbe di fare ricerche attraverso i comuni. Praticamente la proposta del collega Palazzeschi porterebbe a regalare all'INAM 8 miliardi, perchè non vi è la possibilità di rimborsare nessuno.

Io parto invece da questa situazione per chiedere un'altra cosa: eliminare definitivamente il trattamento differenziato per il disoccupato; evitare cioè di dare per due anni ancora un'altra elemosina. Secondo la mia proposta, ai disoccupati sarebbe riconosciuto definitivamente il diritto a sei mesi di assistenza ospedaliera e il finanziamento verrebbe permanentemente collegato al fondo.

Si potrebbe stabilire che il finanziamento di 16 milioni riguarda il primo biennio e che successivamente si provvederà con un decreto del Ministro del lavoro, eccetera. Così saremmo tranquilli circa il finanziamento per un certo periodo e daremmo alla norma carattere di permanenza.

ABBIATI GRECO CASOTTI  
DOLORES. Vorrei ricordare che dal

momento in cui è stato presentato questo provvedimento ad oggi molte cose sono cambiate. Per esempio, il discorso sulla riforma del sistema sanitario è arrivato ad un punto per cui possiamo ritenere che non sia molto lontana la soluzione di tale problema.

C O P P O . Sono vent'anni che viviamo in questa ottimistica previsione!

A B B I A T I G R E C O C A S O T T I D O L O R E S . Se vi sono molte divergenze circa i tempi di attuazione della riforma sanitaria, su alcuni punti particolari, ad esempio quello dell'assistenza ospedaliera, le divergenze sono minori. C'è chi sostiene che è urgente procedere subito alla riforma di tutto il sistema sanitario, al passaggio al Ministero della sanità di tutte le competenze spettanti alle regioni, agli enti locali, e così via. Però, per quanto riguarda l'assistenza ospedaliera, è affermato da tutti, compreso il Ministro della sanità (l'onorevole Ripamonti prima e l'onorevole Mariotti adesso), che bisogna arrivare rapidamente a costituire il fondo nazionale ospedaliero per garantire a tutti l'assicurazione ospedaliera gratuita. E si considererebbe questo un primo passo. Teniamo allora conto, nel discutere questo disegno di legge (non si può aspettare quello sul fondo ospedaliero perchè i sospesi dal lavoro ci sono e ci sono pure gli emigranti), di questa prospettiva non lontana e ispiriamoci ad essa.

Inserire nella norma gli emigranti mi sembra giusto, anche se ciò rappresenta un allargamento della spesa; mi sembra giusto dare carattere di continuità alla norma, anzi io sarei per un'assistenza non limitata a sei mesi, nel senso che i lavoratori disoccupati dovrebbero aver diritto all'assistenza ospedaliera per tutto il tempo che rimangono senza lavoro. Ora, poichè credo che entro uno o due anni tutto questo rientrerà nella più generale riforma, consideriamo il problema in questa prospettiva.

B R A M B I L L A . Preannuncio che presenterò degli emendamenti. Ma intanto faccio una considerazione d'ordine generale.

Non sono d'accordo con il collega Coppo quando dice che la nostra previsione in ordine alla riforma sanitaria è ottimistica. Io so questo: oggi è in corso uno sciopero generale, e le organizzazioni sindacali hanno posto il problema dello scorporo dai bilanci dell'INAM della spesa ospedaliera per attribuirlo ad un fondo nazionale ospedaliero. Vogliamo essere in contrasto con gli stessi orientamenti in corso?

Gli emendamenti che intendo presentare sono in sostanza sulla linea indicata dal collega Coppo, cioè lasciare la spesa di 16 miliardi per il biennio ponendo inoltre il problema del passaggio di queste somme ad un fondo ospedaliero, così da iniziare il discorso in modo concreto, altrimenti il problema non lo si affronterà mai. Tanto più poi che qui non c'è nessun impegno dello Stato a pagare, perchè si fa ricorso alla gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Non possiamo essere contrari ad una misura anche limitata, ma stabiliamo almeno certi principi.

R I C C I , *relatore*. Signor Presidente, vorrei far osservare che, se il discorso va avanti su questo piano, dovremo studiare una diversa stesura del provvedimento. E questo richiederà del tempo e ritarderà l'iter del provvedimento stesso, che tende ad ovviare il più rapidamente possibile ad una carenza.

Io sarei pertanto contrario ad allargare la portata della norma che, come risulta chiaramente da tutto il contesto, ha carattere transitorio, proprio per il verificarsi di quelle ipotesi che sono state richiamate da alcuni colleghi, tra i quali la senatrice Abbiati Greco.

Vorrei fare un'altra considerazione. Sono d'accordo sul principio della continuità, però tale principio deve entrare nel quadro di quel sistema sanitario che deve essere realizzato nel nostro Paese.

Quanto alla copertura, essa avviene con un prelievo a carico della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione, sulla base della previsione, oggi in parte confermata, di una eccedenza dei contributi rispetto alle prestazioni.

Ora, pongo anche questo problema: se sia giusto protrarre nel tempo la spesa dell'assistenza ospedaliera a favore dei lavoratori disoccupati, facendovi fronte con un prelievo sulle eccedenze di questa gestione, considerato d'altra parte che l'indennità di disoccupazione, se la memoria non mi inganna, è ancora di 400 lire giornaliere, in un'epoca in cui questa cifra non rappresenta nemmeno più il dieci per cento del salario medio percepito dal lavoratore. Mi sembra dunque che non sia giusto far ricorso, se non temporaneamente, ad eccedenze che nel tempo dovranno essere destinate a migliorare le prestazioni.

Per i motivi esposti, riterrei che si debba varare subito il provvedimento, sempre secondo il concetto che il perfezionismo ritarda anzichè accelerare le cose. Accetterei la modifica proposta dal rappresentante del Governo circa la decorrenza, ma lascerei il resto immutato, nella fiducia naturalmente che quello che noi ipotizziamo si realizzi obiettivamente, il che non dipende solo dalla buona volontà di uno o dell'altro, ma dalla buona volontà di tutte le forze politiche e dallo sviluppo che potrà avere nel nostro Paese il sistema democratico.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che dal dibattito siano emerse alcune indicazioni. Una riguarda la decorrenza, ma in proposito vi è solo l'emendamento proposto dal Governo.

**T O R O S ,** *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.* Devo dire che se verranno presentati emendamenti tali da modificare l'impostazione del disegno di legge, sarò obbligato a chiedere un rinvio della discussione per esaminare le conseguenze delle modifiche.

**P R E S I D E N T E .** Mi pare che il relatore si sia dichiarato favorevole a modificare la decorrenza nel senso indicato dal Governo. Per quanto riguarda la modifica prospettata dal senatore Coppo, sulla quale sarebbero d'accordo anche i rappresentanti degli altri Gruppi, il Sottosegretario di Stato Toros ha fatto osservare che la presentazione di un emendamento in tal senso lo

indurrebbe a chiedere un rinvio della discussione per approfondire il problema. In altri termini mi pare che il rappresentante del Governo si sia dichiarato disposto ed aperto anche ad altre modifiche, oltre quella relativa alla decorrenza da lui stesso proposta.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento inteso a sostituire, al primo comma, le parole: « con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970 », con le altre: « con decorrenza dal primo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge e sino al compimento di un biennio ».

Il senatore Brambilla ha presentato i seguenti emendamenti. Al primo comma sostituire le parole: « con decorrenza dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970 » con le altre: « in attesa che sia istituito il servizio sanitario nazionale »; sostituire inoltre le parole da: « il periodo di due mesi » fino alla fine del comma con le altre: « viene assicurata la prestazione ospedaliera ». Al secondo comma inserire, dopo le parole: « della presente legge », le altre: « per l'esercizio 1970-71 ». Alla fine del terzo comma aggiungere: « e sarà versato per la gestione a un fondo nazionale ospedaliero ».

**V A R A L D O .** Ritengo che questi emendamenti non possano essere assolutamente accolti, innanzitutto perchè ci si riferisce ad un servizio sanitario nazionale che non è ancora stato istituito e si parla di un fondo ospedaliero che non esiste ancora; inoltre perchè si mantiene la copertura di 16 miliardi, mentre si allarga l'assistenza. D'altra parte non possiamo ritenere che l'eccedenza che oggi caratterizza la gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione da qui a due anni esisterà ancora.

**P R E S I D E N T E .** Senatore Brambilla, a me pare che le eccezioni sollevate dal senatore Varaldo siano più che fondate. Gli emendamenti nella loro attuale formulazione non possono essere accolti. La pregherei

10<sup>a</sup> COMMISSIONE (Lav., emigr., prev. soc.)17<sup>a</sup> SEDUTA (29 aprile 1970)

di ripresentarli in una diversa formulazione oppure di ritirarli.

Il senatore Coppo ha presentato un emendamento tendente a sostituire, al primo comma, le parole: « dal 1° gennaio 1969 e sino al 31 dicembre 1970 » con le altre: « dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della presente legge » e ad aggiungere, al secondo comma, dopo le parole: « contro la disoccupazione » le altre: « per il primo biennio. Il finanziamento successivo sarà determinato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro del tesoro ».

**T O R O S**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi ricollego a quanto ho detto poc'anzi e lo faccio con molta cordialità. Vorrei che fosse compreso lo spirito della mia proposta di rinvio della discussione.

Qui ci troviamo di fronte ad un disegno di legge che affronta il problema in un certo modo. Se vogliamo modificarne l'impostazione si deve accettare la mia proposta...

**C O P P O**. Si tratterebbe di un rinvio alla prossima seduta?

**T O R O S**, *sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Naturalmente. Si tratta insomma di valutare le modifiche proposte nelle sedi competenti, perchè qui c'è non solo un problema di indirizzo, ma anche un problema di spesa. Gli emendamenti del senatore Brambilla, come istanza, come spirito finalistico, sono apprezzabi-

li, ma non possiamo legarci a cose che sono in costruzione, anche se siamo tutti impegnati a costruirle nel migliore dei modi.

La mia proposta — ripeto — non tende ad evitare l'assunzione di responsabilità, ma a raggiungere un obiettivo serio, nell'interesse di tutti.

**B R A M B I L L A**. Ritiro i miei emendamenti e aderisco a quello presentato dal senatore Coppo.

**V I G N O L O**. Un rinvio significa anche attendere un nuovo parere della Commissione finanze e tesoro?

**A N G E L I N I**. Non credo sia necessario, in quanto il provvedimento prevede la copertura della spesa per il biennio.

**P R E S I D E N T E**. La proposta del rappresentante del Governo di rinviare la discussione tende appunto ad approfondire gli aspetti finanziari dell'emendamento proposto. Su tale emendamento domanderemo il parere della 5<sup>a</sup> Commissione, in modo da avere anche questo elemento quando riprenderemo la discussione.

Poichè nessuno domanda di parlare, accogliendo la proposta di rinvio del rappresentante del Governo, il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

*La seduta termina alle ore 12,10.*

UFFICIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Il Direttore delegato per i resoconti stenografici  
DOTT. ENRICO ALFONSI